

Responsabilità civile

# La responsabilità da cose in custodia

di Corinna Daini

Il contributo, previo richiamo agli orientamenti della Corte di legittimità, analizza i più recenti arresti della giurisprudenza di merito in tema di danno da cosa in custodia, soffermandosi in particolare sul profilo del concorso causale colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ovvero atto persino ad escludere del tutto la responsabilità del custode.

## La responsabilità da cose in custodia: introduzione

L'art. 2051 c.c. pone in capo al custode, ovvero al soggetto che ha il "governo sulla res", controllandone di fatto le modalità di uso e conservazione, l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito.

La giurisprudenza maggioritaria qualifica tale responsabilità come oggettiva, ovvero fondata sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, e ciò a prescindere dal comportamento colpevole del custode stesso, risultando sufficiente, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento (1).

La responsabilità del custode prescinde altresì dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del danneggiato, come meglio si dirà nel proseguo.

In sostanza, una siffatta responsabilità risulta ravvisabile a prescindere dalla negligenza o dalla colpa del custode (2), e ciò poiché solo il custode, esercitando il potere di fatto sul bene, è in grado di adottare tutte le cautele necessarie, nei limiti del possibile, ad evitare i danni prevedibilmente derivabili dalla res (c.d. dovere di precauzione) (3).

## Il caso fortuito e il fatto colposo del danneggiato: gli orientamenti di legittimità

A fronte del suddetto orientamento maggioritario, non sono mancate, anche recentemente, pronunce dissonanti, che hanno abbracciato la ricostruzione dell'art. 2051 c.c. in termini di responsabilità per colpa presunta, aggravata dall'inversione dell'onere della prova a carico del custode, di tal che, mentre il danneggiato, attore per il risarcimento del danno, è tenuto a dar prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, sul custode incombe invece l'onere di dimostrare di non essere "in colpa". L'enunciazione di tali principi non costituisce

(1) Sul carattere oggettivo della responsabilità per cose in custodia: *ex multis*: Cass., SS.UU., 11 novembre 1991, n. 12019, in *Foro it.*, 1993, I, 922; Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481, in *Giust. civ.*, 2018; Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2477, in *Giust. civ.*, 2018; Cass., Sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761 in *Arch. giur. circ.*, 2016, 12, 958; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279 in questa *Rivista*, 2008, 1112, con nota di A.P. Benedetti *Responsabilità da cose in custodia e comportamento del danneggiato*; Cass., Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383, in *Corr. giur.*, 2006, 1358, con nota di V. Carbone, *Responsabilità oggettiva del custode del bene demaniale*; Cass., Sez. III, 9 novembre 2005, n. 21684, in *Foro it.*, 2006, I, 1807; Cass., Sez. III, 10 agosto 2004 n. 15429, in questa *Rivista*, 2005, 725, con nota di P. Laghezza, *Uso improprio del bene e responsabilità del custode*. In dottrina, *ex multis*: G. Annunziata, *La responsabilità civile e la*

*fattispecie di responsabilità presunta*, Padova 2008, 339; P.G. Monateri, *Manuale della responsabilità civile*, Torino 2001, 385; C. Salvi, *La responsabilità civile*, Milano 1998, 114; P. Laghezza, *Responsabilità per cose in custodia*, in questa *Rivista*, 2006, 19.

(2) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 20 maggio 1998, n. 5031, in questa *Rivista*, 1999, 2, 209 con nota di S. De Vogli *L'art. 2051 c.c. tra declamazioni e regole operazionali*; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279, cit., secondo cui "la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi".

(3) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 29 settembre 2017, n. 22839, in *Mass. Foro it.*, 2017, 768.

un caso isolato con riferimento allo specifico tema della responsabilità della P.A. per omessa custodia di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, in particolare in relazione ai casi di allagamento a seguito di eventi atmosferici eccezionali (4).

Premessa la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricostruzione da non ritenersi pacifica, ma certamente maggioritaria, eliminata quindi la necessità di indagare sul grado di diligenza usato dal custode nell'esercizio della vigilanza sul bene, la prova del nesso causale deve porsi a carico del danneggiato (5).

Quest'ultimo dovrà dimostrare il rapporto tra l'evento dannoso e la condotta omissiva o commissiva del danneggiante, ovvero se l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa.

A tal fine, è noto a seguito della fondamentale elaborazione della Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576, sent. (6), che ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi elaborati nel diritto penale, in particolare i postulati di cui agli artt. 40 e 41 c.p., a mente dei quali un evento è da considerarsi causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del

secondo (c.d. teoria della *condicio sine qua non*), e può essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti. All'interno di tali serie causali poi, è necessario dare rilievo esclusivamente a quelle che risultano capaci di determinare quell'evento, in relazione ad un dato statistico o probabilistico preventivamente valutabile (c.d. principio della regolarità causale) (7).

Sulla base di tali principi si può concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, ma rapportato ad una valutazione *ex ante* o in astratto, integra il caso fortuito quale causa non prevedibile, di tal che, all'imprevedibilità consegue la non evitabilità dell'evento.

In buona sostanza, il danneggiato dovrà fornire la prova del nesso causale fra cosa in custodia ed evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; di contro, il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore (8).

In tale contesto, il caso fortuito potrà essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato, che potrà

(4) *Ex multis*: Cass., Sez. VI, 28 luglio 2017 n. 18856, in questa *Rivista* con nota di M. Natale *Bombe d'acqua, allagamenti, e responsabilità da cose in custodia della P.A.*, per cui "in tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche"; Cass., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877, in questa *Rivista*, 2016, 8-9, 839, con nota di V. Voza, *Danno da pioggia intensa: responsabilità e caso fortuito*; Cass., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 18877, in *Mass. Foro it.*, 2015, 608; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2014 n. 26545, in *Mass. Foro it.*, 2014, 943; Cass., Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5658, in *Mass. Foro it.*, 2010, 240.

(5) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481, cit.; Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2477, cit. per cui "L'art. 2051 c. c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale."

(6) Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576 in *Corr. mer.*, 2008, 6, 694 con nota di G. Travaglino *Causalità civile e penale: modelli a confronto*. Conformi, *ex multis*: Cass., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 1543, Cass., Sez. III, 12 aprile 2011, n. 8430, Cass., Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741.

(7) Sul punto G. Travaglino *Causalità civile e penale: modelli a confronto*, cit., 694 "per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiono sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili; la valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi *ex ante*, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché 'non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale'), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento; il principio della regolarità causale diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata. Tutto ciò che attiene ai doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo dell'illecito (la colpevolezza)."

(8) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793, in *Giur. it.*, 2014, 10, 2135 nota di P. Valore *La r.c. da cose in custodia: natura e limiti*; Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 22684, in questa *Rivista*, 2014, 6, 616, con nota di M. Torresani *La responsabilità oggettiva da cose in custodia per dissesti stradali*; Cass., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15389, in *Mass. Foro it.*, 2011, 592; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279, in *Mass. Giur. it.*, 2008; Cass., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308, in *Resp. civ.*, 2008, 8-9 con nota di F. Greblo, *Risarcibili i danni derivati dalla presenza di animali sulla carreggiata autostradale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 11, 11252 con nota di A. Menini, *Il lento ed inesorabile sgretolamento di un privilegio della P.A.*, in *Urb. e app.*, 2007, 5, 577 con nota di G. Balocco, *L'insidia stradale: una questione non risolta*.

configurare un concorso causale valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ovvero, in alternativa, una "scriminante", escludendo integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc. Sul tema, con la recente ord. 31 ottobre 2017, n. 25837 (9) la Cassazione ha puntualizzato che anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., purché abbia due caratteristiche, ovvero sia stata colposa, e non prevedibile da parte del custode.

La suddetta valutazione non può mai compiersi in astratto, ma solo in relazione alle caratteristiche del caso concreto. Così, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente mediante l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso, nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ed escludere così la responsabilità del custode (10).

In tempi ancor più recenti, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema, confermando i suddetti principi. In particolare, con la pronuncia Cass. 1° febbraio 2018, n. 2481 (11) in tema di demanio pubblico, il Supremo Collegio ha specificato che, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio d'imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al custode in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (12), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Sulla scorta di tale principio, è stata rigettata la richiesta di risarcimento

avanzata dall'attrice che era caduta su di un selciato costituente canale di scolo delle acque, dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, ritenendo il passaggio "intuitivamente pericoloso" perché era ben percepibile l'anzidetta conformazione e "il pericolo che i sassi si potessero muovere transitandoci sopra". Ancora, con la pronuncia n. 1064 del 17 gennaio 2018 (13) la Corte ha ribadito che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, escludendo il risarcimento perché la situazione di pericolosità determinata dalla lastra di ghiaccio sul marciapiede era, per le circostanze di tempo e di luogo, "sicuramente visibile" e non già tale da rendere "molto probabile se non inevitabile l'evento", anche in ragione del difetto di ordinaria diligenza che avrebbe dovuto tenere in dette circostanze (14).

### La giurisprudenza di merito

Ferma la cornice sopra delineata, nell'ambito delle ricerche condotte presso l'Osservatorio sul danno alla persona, è stata analizzata la posizione assunta dalle Corti di merito in relazione ai principi sopra enunciati, con peculiare riferimento al profilo del concorso di colpa del danneggiato, sulla base di un campione di n. 30 sentenze, emesse nel triennio 2016-2018 (15).

In particolare, le pronunce esaminate, riguardano per la maggior parte (n. 20 sentenze) ipotesi di responsabilità della P.A. per omessa o insufficiente manutenzione di beni demaniali (strade ed autostrade) (16);

(9) Cass., Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25837, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 2, 177 con nota di L. Villan *Responsabilità da cose in custodia: quando il comportamento del danneggiato costituisce caso fortuito*; in questa *Rivista*, 2018, 2, 195 con nota di V. Carbone *Danno da cosa in custodia: il caso fortuito richiede una condotta imprudente e imprevedibile della vittima*; in *Corr. giur.*, 2018, 6, 765 con nota di A. Scalerà *Caso fortuito: da Giustiniano a Napoleone si è persa l'imprevedibilità?* In senso conforme, *ex multis*: Cass., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895, in *Mass. Foro it.*, 2016, 433; Cass., Sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547 in *Mass. Foro it.*, 2015, 302; Cass., Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 10220, in questa *Rivista*, 2013, 6, 613, con nota di Aldo P. Benedetti, *La responsabilità da custodia della P.A.: non tutte le buche sono uguali*.

(10) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287 in *Foro it.*, 2015, 2, 1, 460.

(11) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 1° febbraio 2018, n. 2481, cit.; Cass., Sez. III, 29 luglio 2016, n. 15761.

(12) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584.

(13) *Ex multis*: Cass., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 1064.

(14) Si veda anche Cass., Sez. III, 13 marzo 2018, n. 6034 in *Quot. Giuridico*, 2018, per cui "il comportamento imprudente del danneggiato rientra nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto un concorso di responsabilità in misura pari al 50% tra il Comune proprietario della strada ed il ciclista caduto per terra in orario mattutino a causa di una buca)."

(15) Si veda, per una comparazione con la giurisprudenza di merito precedente: A. Garibotti - G. Pagano, *Il risarcimento del danno alla persona nelle ipotesi speciali di responsabilità*, in questa *Rivista*, 2013, 12, 1246; T. Gasparro - E. Serani *Il risarcimento del danno alla persona nelle ipotesi speciali di responsabilità* in questa *Rivista*, 2011, 6 - Allegato 1, 39.

(16) Trib. Firenze 11 giugno 2018; Trib. Potenza 8 giugno 2018; Trib. Cagliari 5 giugno 2018; Trib. Cassino 17 aprile 2018; Trib. Trento 27 marzo 2018; Trib. Vicenza 22 marzo 2018; Trib. Salerno 20 marzo 2018; Trib. Cassino 26 ottobre 2017; Trib. Firenze 30 ottobre 2017; Trib. Nola 22 maggio 2017; Trib. Teramo 23 gennaio

mentre le restanti sentenze hanno ad oggetto la responsabilità del proprietario di locali/spazi aperti al pubblico (ristorante (17), discoteca (18), banca (19), università (20), supermercato (21), piscina comunale (22), campo di calcio (23)), la responsabilità del condominio per omessa manutenzione e messa in sicurezza del portone condominiale (24), ed infine la responsabilità del proprietario di uno scivolo gonfiabile per bambini (25).

Dall'esame del campione è emerso un sostanziale adeguamento ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione e precedentemente esplicitati, con particolare riferimento al postulato per cui "il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode" (26).

Ebbene, ferma la costante applicazione di detto principio, non può non rilevarsi come, con riferimento al singolo caso concreto, la discrezionalità del giudice assuma un peculiare rilievo nel valutare se, e in quale misura, la condotta del danneggiato possa ritenersi imprudente, imperita e negligente, sino al punto di ritenere per ciò interrotto il nesso di causalità ovvero, incidere in senso diminutivo, sul risarcimento del danno.

Delle sentenze analizzate, otto pronunce accolgono la richiesta di risarcimento ritenendo che non emerga o non sia provato - prova che grava sul custode - un comportamento negligente o altrimenti colposo del danneggiato (27); otto pronunce ritengono invece che la condotta del danneggiato sia tale da interrompere il nesso di causalità tra evento e cosa in custodia, con

conseguente rigetta della domanda attorea (28); le restanti tredici pronunce riconoscono il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art 1227 c.c., accordando di conseguenza una diminuzione del risarcimento (29), nella maggior parte dei casi pari al 50%.

A titolo esemplificativo, in tema di demanio stradale, è stato negato il risarcimento poiché, nel caso di caduta causata da una buca presente sul marciapiede, "il sinistro si è verificato in pieno giorno, con conseguente facile visibilità della buca stessa, e per le condizioni del marciapiede, facilmente percepibili ed evitabili" (30); nel caso di irregolarità del manto stradale, è stato ritenuto imprudente il comportamento dell'attrice che "avrebbe dovuto evitare, adottando normali cautele, di scendere dal marciapiede nel punto caratterizzato dalla presenza del dislivello, peraltro ben visibile" (31), o poiché, presumibilmente, la zona calpestabile dissestata "fosse comunque preventivamente avvistabile ed ispezionabile con adeguato anticipo, dal pedone normalmente accorto" (32).

In casi pressoché analoghi, invece, si è ritenuta la responsabilità della P.A., considerando che "in presenza di un manto stradale caratterizzato da un generale stato di dissesto, a ben poco rileva che l'attore conoscesse tale stato; infatti non è ragionevole pretendere, al fine di escludere un concorso di colpa, che l'utente della strada conservi in memoria la "mappatura" delle sconessioni della carreggiata" (33), o ancora, poiché "la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. non integrando l'estremo del caso fortuito" (34).

2017; Trib. Firenze 19 luglio 2017; Trib. Napoli 22 settembre 2017; Trib. Firenze 21 novembre 2016; Trib. Firenze 26 ottobre 2016; Trib. Palermo 17 febbraio 2016; Trib. Massa 27 settembre 2016; Trib. Genova 16 gennaio 2016 (tutte disponibili nel database dell'Osservatorio del danno alla persona, [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it)); Trib. Taranto 22 marzo 2018, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

(17) Trib. Grosseto 28 luglio 2016, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(18) Trib. Forlì 31 gennaio 2017, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(19) Trib. Massa 22 maggio 2018, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(20) Trib. Genova 15 marzo 2018, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

(21) Trib. Livorno 26 febbraio 2018; Trib. Massa 24 ottobre 2017 (entrambe disponibili in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it)).

(22) Trib. Massa 16 maggio 2018, in [www.leggiditaliaprofessionale.it](http://www.leggiditaliaprofessionale.it).

(23) Trib. Novara 12 marzo 2018, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(24) Trib. Milano 7 marzo 2016, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(25) Trib. Pisa 7 agosto 2017, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(26) *Ex multis*: Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 22684, cit.; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass., Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779, in *Mass. Giur. it.*, 2006.

(27) Trib. Novara 12 marzo 2018, cit.; Trib. Livorno 26 febbraio 2018, cit.; Trib. Salerno 20 marzo 2018, cit.; Trib. Massa 24 ottobre 2017, cit.; Trib. Palermo 17 febbraio 2016, cit.; Trib. Grosseto 28 luglio 2016, cit.; Trib. Firenze 26 ottobre 2016, cit.; Trib. Firenze 21 novembre 2016, in [www.lider-lab.sssup.it](http://www.lider-lab.sssup.it).

(28) Trib. Cagliari 5 giugno 2018, cit.; Trib. Genova 15 marzo 2018, cit.; Trib. Massa 16 maggio 2018, cit.; Trib. Massa 22 maggio 2018, cit.; Trib. Potenza 8 giugno 2018, cit.; Trib. Taranto, 22 marzo 2018, cit.; Trib. Cassino 26 ottobre 2017, cit.; Trib. Massa 27 settembre 2016, cit.

(29) Trib. Vicenza 22 marzo 2018, cit.; Trib. Trento 27 marzo 2018, cit.; Trib. Firenze 11 giugno 2018, cit.; Trib. Cassino 17 aprile 2018, cit.; Trib. Napoli 29 settembre 2017, cit.; Trib. Firenze 19 luglio 2017, cit.; Trib. Teramo 23 gennaio 2017, cit.; Trib. Forlì 31 gennaio 2017, cit.; Trib. Nola 22 maggio 2017, cit.; Trib. Firenze 30 ottobre 2017, cit.; Trib. Genova 16 gennaio 2016, cit.; Trib. Torino 24 novembre 2016, cit.; Trib. Milano 7 marzo 2016, cit.; Trib. Pisa 7 agosto 2017, cit.

(30) Trib. Cagliari 5 giugno 2018, cit.

(31) Trib. Potenza 8 giugno 2018, cit.

(32) Trib. Taranto 22 marzo 2018, cit.

(33) Trib. Firenze 21 novembre 2016, cit.

(34) Trib. Palermo 17 febbraio 2016, cit.



In relazione poi al riconoscimento di un concorso di colpa tale da influire sul *quantum* del risarcimento, si evidenzia come esso sia stato ravvisato per lo più nella verifica del sinistro in orario diurno e su strade ben conosciute dal danneggiato (35).

### In caso di pregiudizi non patrimoniali

Con riferimento infine alla liquidazione dei danni non patrimoniali, si evidenzia come tutte le sentenze esaminate applichino i principi sanciti dalla nota pronuncia delle SS.UU. n. 26972 del 2008 (36), alcune richiamandola esplicitamente (37). Così ad esempio il Tribunale di Firenze, con la pronuncia 21 novembre 2016, specifica come il danno non patrimoniale, nel rispetto dell'arresto della citata pronuncia a Sezioni Unite, vada risarcito nei casi stabiliti dalla legge, ex art. 2059 c.c., soprattutto ove consegua alla lesione di diritti costituzionali inviolabili, senza "sottocategorie",

dovendo considerarsi "mera sintesi descrittiva" le denominazioni di "danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale" ovvero "danno esistenziale". Occorre, insomma, evitare duplicazioni di risarcimento, ma pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, mediante adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo la "sofferenza morale" tra le "ripercussioni negative" da considerare. Fa eccezione, nell'ambito del campione di sentenze esaminate, la pronuncia 24 ottobre 2017 del Tribunale di Massa, che invero, pur non liquidando il danno morale per mancanza di prova, lo ritiene astrattamente dovuto, ritenendo "riduttivo" utilizzare una visione unitaria di danno non patrimoniale come sancito dalle sentenze del 2008 (38).

(35) Tra le altre: Trib. Firenze 30 ottobre 2017, cit.; Trib. Teramo 23 gennaio 2017, cit.; Trib. di Firenze 19 luglio 2017, cit.

(36) Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, in questa *Rivista*, 2009, 1, 19 con nota di A. Procida Mirabelli di Lauro - S. Landini - C. Sganga, *Le SS.UU. fanno il punto sul "danno non patrimoniale"*; in *Giur. it.*, 2009, 10 con A. Angiuli, *La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del "nuovo" danno non patrimoniale*; in *Riv. dir. civ.*, 2009, 1, 2, 97 con nota di F. Busnelli, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*; in *Giur. it.*, 2009, 2, 317 con nota di V. Tomarchio, *L'unitarietà del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni Unite*.

(37) Trib. Firenze 21 novembre 2016, cit.; Trib. Grosseto 28 luglio 2016, cit.; Trib. Nola 22 maggio 2017, cit.

(38) "La Corte, peraltro, mostrando una particolare attenzione al problema, già con precedente sentenza (Cass. 09/06/2015 n. 11851) ha sottolineato come possa essere riduttivo utilizzare una visione unitaria di danno non patrimoniale come sancito dalle sentenze del 2008, provenendo così all'affermazione di seguenti principi già affermati in due fondamentali precedenti rappresentati da Cass. 20292 del 2012 e 22585 del 2013, nonché le indicazioni fornite dalle c.d. sentenze gemelle nel 2003 dalla S.C. e dalla coeva decisione della Corte Costituzionale n. 233 del 2003: Due sono momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Ed è lecito affermare che trattasi di danni diversi e perciò autonomamente risarcibili ma solo se allegati e provati." Trib. Massa 24 ottobre 2017, cit.